

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 253

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2010-2011

(Parere ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Trasmesso alla Presidenza il 13 settembre 2010



Il Ministro degli Affari Esteri

di concerto con il Ministro dell'Interno
ed il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Visto l'articolo 39, comma 2, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato "Testo unico", in materia di accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari;

Visto l'articolo 39, comma 4, del Testo unico, che prevede la fissazione con Decreto del Ministro degli Affari Esteri di concerto con i Ministri dell'Interno e dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, del numero di visti d'ingresso e permessi di soggiorno da rilasciare annualmente per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero;

Visto l'articolo 46 del Regolamento di attuazione del Testo unico, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394, di seguito denominato "Regolamento", sulle modalità per l'accesso ai corsi universitari per gli studenti stranieri residenti all'estero;

Visto il Decreto-Legge 16 maggio 2008 n. 85 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14.7.2008 n. 121 recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1 comma 376 e 377 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244", e in particolare l'art.1 comma 5;

Considerate le disponibilità comunicate dalle Università statali e non statali autorizzate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale e dalle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, musicale e coreutica statali e non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, per l'ammissione ai corsi universitari per l'anno accademico 2010-2011.

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

DECRETA

Art. 1

Per l'anno accademico 2010-2011 possono essere rilasciati in favore di cittadini stranieri residenti all'estero **48.877** visti di ingresso e permessi di soggiorno, ripartiti in numero di **42.482** per l'accesso ai corsi universitari presso gli atenei statali e non statali autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, e in numero di **6.395** presso le istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, nazionali statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro degli Affari Esteri

Il Ministro dell'Interno

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca